



Comune di Stornara
Prov. di Foggia
Via Ettore Fieramosca n.22 - 71047 Stornara (FG)

Prot. n. 4780

Addì, Stornara 27/07/2026

ORDINANZA N. 8

OGGETTO: OBBLIGO DI PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI, SFALCIO DELLA VEGETAZIONE, RIMOZIONE DI STERPAGLIE, ERBA INCOLTA E MATERIALE COMBUSTIBILE AI FINI DELLA TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI.

IL SINDACO

Premesso che:

- la presenza di erba alta, sterpaglie, arbusti e vegetazione infestante nei terreni privati costituisce un potenziale pericolo per l'igiene pubblica, la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;
- durante la stagione estiva l'accumulo di vegetazione secca e materiale combustibile aumenta significativamente il rischio di incendi, con possibili gravi conseguenze per persone, abitazioni, attività produttive e ambiente;
- i terreni non adeguatamente mantenuti possono favorire la proliferazione di insetti, roditori e altri animali infestanti, arrecando pregiudizio alla salute pubblica;

Considerato che è necessario assicurare il corretto stato di manutenzione dei terreni privati presenti sul territorio comunale;

Visti

- gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- l'articolo 650 del Codice Penale, ove applicabile;
- il Regolamento comunale vigente;
- ogni altra disposizione normativa nazionale e regionale in materia di tutela dell'ambiente, igiene e prevenzione degli incendi;

ORDINA

A tutti i proprietari, usufruttuari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree edificabili, giardini, cortili, fondi agricoli e aree private ricadenti nel territorio comunale di:

1. provvedere alla pulizia delle aree di proprietà mediante lo sfalcio dell'erba, il taglio della vegetazione infestante, delle sterpaglie e degli arbusti;
2. rimuovere il materiale vegetale secco, i rifiuti e ogni altro materiale che possa costituire pericolo per l'igiene o rischio di incendio;
3. mantenere le aree in condizioni di costante pulizia e decoro per tutta la stagione a rischio incendi e, comunque, ogniqualvolta se ne renda necessario l'intervento;
4. mantenere sgombre le aree prospicienti strade, marciapiedi e spazi pubblici, evitando che rami, siepi o vegetazione invadano la sede stradale o limitino la visibilità e la sicurezza della circolazione;
5. adottare ogni ulteriore misura necessaria a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

DISPONE

- che gli interventi sopra indicati siano effettuati entro **15 (quindici) giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- che successivamente i terreni siano mantenuti in condizioni di costante pulizia mediante periodici interventi di manutenzione.

AVVERTE

- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità civile e penale;
- che, in caso di inottemperanza, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con addebito delle relative spese ai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e agli altri organi competenti il controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESÌ

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune;
- la diffusione mediante il sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini di legge.

IL SINDACO
Roberto NIGRO

